

**VISTO** il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) che prevede la notifica all'autorità nazionale competente in materia di ambiente e tutela del territorio, di emissioni deliberate di OGM per scopi diversi dall'emissione sul mercato;

**RICHIAMATO** il decreto 19 gennaio 2005 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato) e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), che definisce il concetto di sito e l'articolo 3, comma 2, che prevede gli obblighi a carico delle amministrazioni regionali;

**RICHIAMATO** l'allegato 3 al Dossier OGM del 11 settembre 2006, elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico interregionale sul tema degli OGM, "Scheda di supporto per l'individuazione di siti per la sperimentazione con OGM";

**RICHIAMATA** la legge regionale 08 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura) che, all'articolo 9, comma 1, lettera a), prevede che con regolamento regionale siano individuati i criteri per l'individuazione dei siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione con organismi geneticamente modificati;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2239 del 13 dicembre 2012 di approvazione del regolamento recante i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo e per la nomina del tavolo tecnico, in attuazione dell'art 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 5/2011;

**CONSIDERATO** che, in ordine all'attuazione delle leggi sulla coltivazione di sementi geneticamente modificate, sono intervenute importanti pronunce giurisprudenziali sia della Corte di Giustizia europea che della Corte Costituzionale, che hanno confermato la competenza regionale nella definizione delle modalità di applicazione dei principi di coesistenza nei diversi ambiti territoriali solo in presenza di determinate condizioni economiche e naturali;

**CONSIDERATO** che alla delibera 2239/2012 non è stata data attuazione con l'emanazione del previsto regolamento;

**RILEVATO** che sui contenuti della legge regionale 5/2011 e sulla coerenza con la normativa europea in materia è pervenuta, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una richiesta di delucidazioni da parte della Commissione europea, nell'ambito della procedura relativa al "Caso EU Pilot 3972/12/SNCO";

**ATTESO** che con nota del Segretariato Generale dell'11 gennaio 2013, prot. n. 336, sono state fornite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le richieste delucidazioni in ordine ai contenuti della legge regionale 5/2011 ed alla sua effettiva attuazione e, in particolare, è stato evidenziato che il divieto di coltivazione di OGM non ha avuto concreta applicazione sul territorio regionale, non è stata erogata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria in forza dell'articolo 8 della citata legge regionale e non è stato adottato alcun atto regolamentare in attuazione dell'articolo 9 della stessa;

**RITENUTO** pertanto opportuno, in attesa di conoscere gli sviluppi della procedura EU Pilot 3972/12/SNCO, procedere alla revoca della deliberazione n. 2239 del 13 dicembre 2012;

**VISTA** la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA);

**VISTO** lo Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali;

la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. di revocare la deliberazione n. 2239 del 13 dicembre 2012, di approvazione del regolamento recante i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo e per la nomina del tavolo tecnico, in attuazione dell'art 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 5/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE